



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 20 del 10/04/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROROGA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 13/03/2020.**

IL SINDACO

CONSIDERATO il continuo evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19, che ha interessato anche l'ambito regionale della Sardegna e in particolare il territorio del Sassarese;

CONSIDERATO altresì che appare opportuno e doveroso continuare ad adottare misure reali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui sopra, anche a livello comunale, vista la particolare diffusività virale del COVID-19;

VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno opportunamente adottati con riferimento ai vari settori della convivenza sociale in ambito urbano;

VISTI i diversi DPCM recanti "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Visti i comunicati esplicativi della Prefettura e della Regione Sardegna, nonché le circolari della Protezione Civile ed i continui chiarimenti provenienti dal Ministero dell'Interno in ordine alle misure di contenimento da adottare su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia ed il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

RILEVATO che le unanimi indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

necessario a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure (quali la distanza) e dispositivi (quali la mascherina), avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto stretto tra le persone e che pertanto vanno quanto più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone;

VISTA la campagna governativa denominata "IORESTOACASA", significativa dell'obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza, incentrate sulla massima riduzione delle uscite dalla propria abitazione dei cittadini, nella prospettiva di maggiore tutela della salute pubblica;

VISTA la propria ordinanza n° 10 del 13/03/2020 che a contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 ha disposto la chiusura dei cimiteri comunali sino alla data del 3 aprile 2020;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 del 19/03/2020 a firma del Dirigente dei servizi cimiteriali, dott. Marcello Garau, nonché Responsabile del Procedimento;

VISTA la circolare n.11285-01/04/2020 del Ministero della salute che da "*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale*" aventi come obiettivo l'individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale e della cremazione in fase emergenziale, determinata dall'epidemia di COVID-19, valide per l'intero territorio nazionale.

VISTO l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che dispone l'ulteriore proroga dell'efficacia delle disposizioni del DPCM 11.03.2020 fino al 13 aprile 2020;

ORDINA

la proroga della chiusura dei cimiteri comunali ed il divieto di accesso dell'utenza a tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio del Comune di Porto Torres sino a nuove disposizioni;

DISPONE

L'accesso alle aree cimiteriali nel rispetto delle norme generali di contenimento del contagio da VIRUS COVID-2019:

- agli operatori cimiteriali della ditta concessionaria/affidataria dei servizi cimiteriali;
- agli operatori delle Onoranze Funebri impegnati nel trasporto dei feretri al cimitero per inumazione e/o tumulazione;
- ai familiari dei defunti in misura massima di tre persone esclusivamente per l'ultimo saluto al familiare del defunto prima di procedere alle attività di tumulazione/inumazione;
- agli addetti comunali ed alle forze dell'ordine;
- ai mezzi di soccorso.

DISPONE ALTRESI'

- 1) Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di assoluta sicurezza.
- 2) Durante lo svolgimento delle attività in oggetto non è consentita all'interno dei cimiteri la permanenza dei familiari.
- 3) Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie, sono rinviate ad eccezione di quelle essenziali per provvedere a nuova sepoltura o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero.
- 4) Ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posizionamento lapidi, costruzioni ex novo di tombe resta sospesa. Rimangono consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte del gestore dei servizi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

cimiteriali e quelli di realizzazione, di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

La presente ordinanza:

-Ha validità fino a nuove disposizioni e/o integrazioni;

- E' immediatamente efficace ed è pubblicata nell'albo pretorio on-line dell'Ente e diffusa a mezzo stampa e attraverso il sito istituzionale del Comune.

- La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

- Viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, alla Prefettura di Sassari, al Presidente della Regione Sardegna, alla Protezione Civile della Regione Sardegna, all'Azienda ATS di Sassari, alla Questura di Sassari, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri, alla Impresa affidataria/concessionaria dei servizi cimiteriali all'interno delle aree cimiteriali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**